

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI**

**IV TRIMESTRE 2025**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(deliberazione 429/2025/R/com)**

## INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	4
2      Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	4
Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2025	7
3      Aggiornamento dal 1 ottobre 2025 per il settore elettrico e per il settore gas	7

## Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 429/2025/R/com<sup>1</sup>, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 ottobre 2025, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Per il IV trimestre 2025 sono state riattivate le aliquote della componente *Asos* espresse in centesimi di euro/kWh per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, che, in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge 19/25<sup>2</sup>, erano state annullate nel II e III trimestre 2025.
- 1.3 L'Autorità ha confermato tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti vigenti nel trimestre precedente.
- 1.4 Nella deliberazione 429/2025/R/com è stato altresì applicato quanto previsto al punto 3 della deliberazione 198/2025/R/gas<sup>3</sup> in merito alla riattivazione della componente tariffaria *CRV<sup>OS</sup>*.
- 1.5 Sono stati confermati tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas.

---

<sup>1</sup> La deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2025, 429/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/429-25>.

<sup>2</sup> Il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2025, n. 60.

<sup>3</sup> La deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2025, 198/2025/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/198-25>.

## Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

### 2 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 2.1 La Cassa<sup>4</sup> e il GSE<sup>5</sup>, hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2026.
- 2.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione evidenzia che, in generale, a fronte di una liquidità più che sufficiente registrata nel mese di agosto, si prevede una progressiva e significativa riduzione delle disponibilità finanziarie nel medio termine.

#### *Settore elettrico*

- 2.3 Come ormai usuale, le previsioni di Cassa e del GSE prendono a riferimento scenari alternativi, basati sulle ipotesi di andamento del PUN nel 2025.
- 2.4 Ai fini dell'aggiornamento degli oneri generali per il IV trimestre 2025, si è preso a riferimento lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2025, con una stima di PUN medio per il 2025 pari a circa 115,41 euro/MWh e per il 2026 a 107,86 euro/MWh.
- 2.5 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto *Asos*, di cui al comma 10.1, lettera b), del TIPPI<sup>6</sup>, per gli anni 2025 e 2026, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE, sulla base dello scenario di cui al precedente punto 2.4.
- 2.6 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2025 sono elaborazioni da stime del GSE basate su preconsuntivi e previsioni, aggiornati trimestralmente, mentre quelli relativi al 2026 sono una prima stima.
- 2.7 La progressiva riduzione della liquidità prevista presso Cassa è *in primis* da ricondurre alla condizione di significativo squilibrio del conto alimentato dalla componente *Asos*, il cui gettito annuo è inferiore agli oneri di competenza previsti per gli anni 2025 e 2026, aumentati rispetto a quelli degli anni precedenti anche per effetto dell'entrata in vigore di diversi nuovi regimi di incentivazione.
- 2.8 Inoltre, molti elementi della componente *ARIM* sono stati annullati in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari in considerazione delle giacenze dei relativi conti, e ciò sta progressivamente riducendo le medesime giacenze.
- 2.9 Ciò comporta che, alle aliquote attuali, il conto alimentato dalla componente *Asos* sia previsto in significativo deficit alla fine del 2026.

---

<sup>4</sup> La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

<sup>5</sup> Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

<sup>6</sup> Il "Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)", approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/618-23>.

- 2.10 Complessivamente, il settore elettrico mantiene comunque una liquidità che consente, almeno nel breve periodo, di mantenere le aliquote delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* ai livelli attuali.
- 2.11 Con le deliberazioni 131/2025/R/com<sup>7</sup> e 281/2025/R/com<sup>8</sup>, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19/25, prevedendo che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh della componente tariffaria *ASOS* per le altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW siano poste pari a zero dal 1 aprile 2025 al 30 settembre 2025.
- 2.12 Le suddette disposizioni del decreto-legge 19/25 cessano la loro efficacia a partire dal 1 ottobre 2025.

#### *Settore gas*

- 2.13 I profili di criticità per il settore gas per le partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza risultano definitivamente rientrati dopo le disposizioni del decreto-legge 19/25.
- 2.14 Si registrano, invece, oneri in aumento in capo ai conti alimentati dalle componenti RE/RET e UG1.
- 2.15 Complessivamente, il settore gas mantiene comunque una liquidità che appare sufficiente a sostenere, almeno nel breve periodo, gli oneri previsti.
- 2.16 Il punto 3 della deliberazione 198/2025/R/gas ha previsto di aggiornare, per il periodo 1 ottobre 2025 – 31 marzo 2026, il valore della componente *CRV<sup>OS</sup>* di cui al comma 41.1, lettera f), della RTTG, ponendolo pari a 0,0221 €/Smc.
- 2.17 Il punto 4 della deliberazione 198/2025/R/gas ha previsto, altresì, che l’elemento *OS<sub>STUI</sub>* sia annullato per il periodo 1 ottobre 2025 – 31 marzo 2026.
- 2.18 Il punto 8 della deliberazione 215/2025/R/gas ha posto, a partire dall’1 ottobre 2025, il valore del coefficiente *k* di cui al comma 15.2 della RTTG<sup>9</sup> pari a 2,9.
- 2.19 Il TIVG<sup>10</sup> definisce, tra l’altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato, a decorrere dall’1 gennaio 2024, ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas, nonché la disciplina dei servizi di ultima istanza.
- 2.20 L’articolo 9, del TIVG prevede, in particolare:
- al comma 9.1, che la componente  $QT_i$  a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente  $QT_i$ ), sia pari al valore di cui alla Tabella 3 inclusa nel medesimo provvedimento;

---

<sup>7</sup> La deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 131/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/131-25>.

<sup>8</sup> La deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2025, 281/2025/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/281-25>.

<sup>9</sup> La “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027), approvato con deliberazione 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/139-23>.

<sup>10</sup> Il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com, <https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/23/100-23>.

- al comma 9.2, che la componente  $QT_t$  sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi  $QT_{trasp}$ , a copertura dei costi del servizio di trasporto e del servizio di misura, e  $QT_{add}$ , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ .

## Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2025

### 3 Aggiornamento dal 1 ottobre 2025 per il settore elettrico e per il settore gas

#### Settore elettrico

- 3.1 Con la deliberazione 429/2025/R/com, l’Autorità, per il quarto trimestre 2025, ha:
- riattivato le aliquote della componente tariffaria  $A_{SOS}$  espresse in centesimi di euro/kWh per le tipologie altre utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, annullate per il semestre 1 aprile – 30 settembre 2025 in ottemperanza alle disposizioni del decreto-legge 19/25;
  - confermato tutti gli altri valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico.
- 3.2 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{SOS}$  a partire dal 1 ottobre 2025 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 3.3 Per la componente tariffaria  $A_{RIM}$  sono confermati i valori già riportato nella Tabella B allegata alla relazione illustrativa della deliberazione 131/2025/R/com.

#### Settore gas

- 3.4 Con la deliberazione 429/2025/R/com, l’Autorità, per il quarto trimestre 2025, ha:
- applicato quanto previsto al punto 3 della deliberazione 198/2025/R/gas in merito alla riattivazione della componente tariffaria  $CRV^{OS}$ ;
  - confermato tutti gli altri valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas;
  - con riferimento alla componente  $Q_{Ti}$ , di cui all’articolo 9, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^C$ , aggiornando la Tabella 3 del TIVG.